

COMMISSIONE III

DIRITTO - PROCEDURA E ORDINAMENTO GIUDIZIARIO-
AFFARI DI GIUSTIZIA

XCIX.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 26 MARZO 1952

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE FUMAGALLI

INDICE

	PAG.
Proposta di legge (Discussione):	
Senatore PEZZULLO: Ripristino delle norme penali contenute nei regi decreti-legge 2 gennaio 1936, n. 85, 3 febbraio 1936, n. 279, e 8 novembre 1936, n. 1955, e nel decreto legislativo luogotenenziale 17 settembre 1944, n. 213, relative alla disciplina della produzione e utilizzazione della canapa e delle altre fibre vegetali. (Approvata dalla II Commissione permanente del Senato). (1956) .	799
PRESIDENTE	799, 800, 801
CONCETTI, <i>Relatore</i>	800, 801
ZOLI, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>	800, 801
CAPALOZZA	801
Disegno di legge (Discussione e approvazione):	
Proroga delle disposizioni relative al vincolo alberghiero (Approvato dal Senato). (2424)	802
PRESIDENTE	802
ROCCHETTI, <i>Relatore</i>	802
ZOLI, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>	802
CAPALOZZA	802
Votazione segreta :	
PRESIDENTE	802

La seduta comincia alle 9,45.

BUCCIARELLI DUCCI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente. (È approvato).

Discussione della proposta di legge d'iniziativa del Senatore Pezzullo: Ripristino delle norme penali contenute nei regi decreti-legge 2 gennaio 1936, n. 85, 3 febbraio 1936, n. 279, e 8 novembre 1936, n. 1955, nel decreto legislativo luogotenenziale 17 settembre 1944, n. 213, relative alla disciplina della produzione ed utilizzazione della canapa e delle altre fibre vegetali. (Approvata dalla II Commissione permanente del Senato). (1956).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa del senatore Pezzullo: Ripristino delle norme penali contenute nei regi decreti-legge 2 gennaio 1936, n. 85, 3 febbraio 1936, n. 279, e 8 novembre 1936, n. 1955, e nel decreto legislativo luogotenenziale 17 settembre 1944, n. 213, relative alla disciplina della produzione ed utilizzazione della canapa e delle altre fibre vegetali.

Per impostare esattamente la discussione, mi permetto di fare alcune osservazioni. Su questa proposta di legge, approvata dalla II Commissione del Senato, è stato richiesto il parere della IX Commissione (Agricoltura) e della X Commissione (Industria). La IX Commissione non si è ancora pronunciata e, essendo trascorso il termine, non siamo obbligati ad attendere più oltre il parere. Invece la X Commissione ha espresso parere sfavorevole. Essa si riferisce al parere sfavorevole espresso per un'altra identica proposta di legge e lo motiva nei seguenti termini: «...ritenendo inopportuno, nell'attuale momento, un provvedimento che attenui le pene in materia

TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 26 MARZO 1952

di ammasso e utilizzazione dei prodotti canapiferi e affini ».

In queste condizioni, siamo nel caso previsto dall'articolo 40 del Regolamento della Camera, in base al quale la Commissione deve esprimersi in via preliminare per dichiarare se aderisce o meno al parere sfavorevole che è stato dato dalla X Commissione. Se la Commissione è d'accordo sul parere sfavorevole, la proposta di legge non sarà approvata; se invece si esprime in senso contrario, deve chiedere se la X Commissione, dato il suo diverso avviso, insista nel parere contrario. In caso affermativo, vi sono due soluzioni, a giudizio del Presidente della Camera, o si deve dar luogo all'esame a Commissioni riunite, oppure la proposta di legge deve essere rimessa all'esame dell'Assemblea.

Dobbiamo quindi, in via preliminare, decidere se aderire o meno al parere sfavorevole della X Commissione.

Ciò premesso, do la parola al relatore, onorevole Concetti.

CONCETTI, *Relatore*. Con questa proposta di legge, d'iniziativa del senatore Pezzullo, si propone il ripristino delle norme penali contenute nei regi decreti-legge 2 gennaio 1936, n. 85, 3 febbraio 1936, n. 279, e 8 novembre 1936, n. 1955, nonché nel decreto luogotenenziale legislativo 17 settembre 1944, numero 243, relative alla disciplina della produzione ed utilizzazione della canapa e delle altre fibre vegetali.

I precedenti sono i seguenti: la legislazione relativa ai prodotti della canapa risale al decreto-legge del 2 gennaio 1936, con il quale si stabiliva una sanzione per gli evasori dell'ammasso e precisamente l'ammenda fino alla metà del valore della merce. Come conseguenza civilistica, essendo il contratto stipulato *contra legem*, si aveva la nullità assoluta di ogni contratto, ove fosse stato stipulato senza l'osservanza delle regole che venivano prescritte per i contratti stessi.

L'inibizione fu estesa anche ai prodotti succedanei, per evitare frodi, come, ad esempio, per quanto riguarda la stoppa.

Col decreto-legge 8 novembre 1936 fu disciplinata la produzione e l'utilizzazione della canapa e fu creato un apposito ente. Finché nel 1944 venne creato il Consorzio nazionale canapa, ente di diritto pubblico, che aveva la specifica e peculiare mansione di provvedere alla tutela economica, alla disciplina e al miglioramento della produzione della canapa e delle altre fibre vegetali, nonché delle attività industriali e commerciali che vi sono connesse.

Il Consorzio regolava la materia ad esso attribuita con quelle norme di natura penale e civile che ho poc'anzi riferito. Da notare che la costituzione di questo Consorzio nazionale canapa è del 17 settembre 1944. Intanto nel 1943, ed esattamente con il decreto-legge del 22 aprile, era intervenuta quella disposizione speciale del tempo di guerra, per tutti i prodotti soggetti all'ammasso. Questa legge speciale aveva sostituito le norme generali suddette e aggravava molto aspramente le sanzioni.

Con la proposta di legge in esame, si propone il ritorno alla legislazione dell'anteguerra.

A dire il vero, non riesco ad intuire quali possano essere stati i motivi del parere negativo espresso dalla X Commissione, perché il vincolo esiste e, caso mai, potrebbe solo rilevarsi una inadeguatezza delle pene del 1936 rispetto a quelle attuali.

PRESIDENTE. La X Commissione motiva il suo parere contrario col fatto che, dato l'indirizzo generale della politica, non è opportuno — o, per lo meno, è intempestivo — diminuire le pene.

CONCETTI, *Relatore*. Non mi sembra molto lieve un'ammenda che va fino alla metà del valore della merce!

Sono quindi favorevole alla proposta di legge per vari motivi. Il primo risiede nel contrasto fra la legge del 1943, che regola e disciplina tutta la materia degli ammassi obbligatori, e la legge del 1944, che è successiva e fa propri i decreti precedenti relativi alla disciplina normale della canapa. Inoltre la legge del 1943 è una legge che è stata superata, perché legge speciale e valevole esclusivamente per il tempo di guerra. Il Parlamento fino ad oggi ha dato infinite dimostrazioni, attraverso condoni e amnistie, della decadenza di quella legge del 1943, e l'unica materia rimasta tuttora così ferreamente soggetta a questo vincolo è la canapa. Non mi intendo del mercato canapiero, ma ritengo, da un punto di vista generale, che non sia logico che una disciplina dettata per il tempo di guerra debba ancora continuare a tanta distanza, quando si è ampiamente riconosciuto l'avvenuto superamento di norme vincolistiche di così stretto rigore.

Perciò dissento dal parere della X Commissione.

ZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Io sono d'accordo col relatore. La legge che il relatore ha definito speciale, in un certo senso, nei confronti di questo problema, è una legge generale che si riferiva a tutta un'altra

TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 26 MARZO 1952

serie di prodotti più essenziali di quello che non fosse la canapa. Con ciò si spiegava l'inasprimento di pene che oggi, di fronte a questo solo prodotto, può apparire ingiustificato.

Per queste ragioni, oltre a quelle esposte dal relatore, il Governo è favorevole alla proposta di legge.

CAPALOZZA. Per la verità, non ho avuto l'opportunità di esaminare la relazione con la quale il senatore Pezzullo accompagnava la sua proposta di legge presentata al Senato. Tuttavia ho sott'occhio la relazione presentata dal collega Riccio e da altri su una identica proposta di legge presentata alla Camera dei deputati.

Ora, c'è da fare in primo luogo una osservazione di carattere generale: mentre il titolo della proposta Pezzullo e della proposta Riccio parlano di ripristino delle norme penali contenute nei precedenti decreti-legge, il testo della relazione Riccio, dice sostanzialmente che, poiché la disciplina obbligatoria della canapa è tuttora in vigore in conseguenza del decreto del 17 settembre 1944, n. 613, sono in vigore anche le sanzioni penali sullo stesso prodotto, non essendo stato mai abrogato il decreto legislativo 22 aprile 1943, n. 245.

È evidente allora la contraddizione fra il titolo « ripristino delle norme penali » e la spiegazione che nella relazione si dà della proposta di legge, spiegazione secondo la quale queste norme sarebbero ancora in vigore.

ZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Sono sostituite da quelle 22 dicembre 1943.

CAPALOZZA. Ma la relazione dice il contrario. Così almeno si legge nella relazione Riccio, e penso che il ragionamento del senatore Pezzullo sia identico a quello dell'onorevole Riccio.

ZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*. La relazione dice che appare anacronistico il mantenimento delle norme del decreto 22 dicembre 1943.

CAPALOZZA. Ad ogni modo, la sostanza delle cose è questa: noi riteniamo che il decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 367, che ha soppresso l'Ente economico per le fibre tessili, le cui attribuzioni sono state demandate al Consorzio nazionale canapa con decreto del 17 settembre 1944, n. 213, abbia implicitamente abrogato la disciplina obbligatoria dell'ammasso della canapa. Né noi pensiamo che debba trarre in errore la circostanza che, in effetti, l'ammasso della canapa c'è di fatto anche attualmente, perché la eventuale, da noi sostenuta, abroga-

zione dell'ammasso obbligatorio farebbe sì che l'attuale ammasso sia soltanto volontario. Non si comprende quindi perché debba essere mantenuta in piedi una legislazione di carattere penale che sancisce delle sanzioni per la violazione di un obbligo che non esiste.

Per queste ragioni io sono contrario alla approvazione della proposta di legge.

CONCETTI, *Relatore*. Potrei aderire alla tesi dell'onorevole Capalozza. Ma osservo che invece l'ammasso della canapa è tuttora obbligatorio, anche se l'ente che riceve il prodotto è chiamato Consorzio, mentre prima si chiamava diversamente. L'autorità giudiziaria condanna infatti le violazioni all'ammasso. La Corte d'appello di Ancona, in un certo caso verificatosi a San Benedetto del Tronto; ha applicato l'articolo 8 e non l'articolo 22, come aveva fatto il tribunale di Ascoli Piceno. È ormai tranquillo e pacifico che per le evasioni all'ammasso canapa si va a finire davanti alla autorità giudiziaria e si risponde ai sensi degli articoli 4 o 8 e non dell'articolo 22 del decreto del 1943, con le sanzioni che sappiamo, le quali comportano una pena di 6 anni nel minimo.

L'onorevole Capalozza va oltre le mie intenzioni. Io sarei ben felice di aderire alla sua tesi, piuttosto che a questa proposta di legge, nel senso di emanare una norma interpretativa che dicesse che la canapa non è soggetta a vincolo. Ma siccome di converso abbiamo l'obbligatorietà del conferimento della canapa a un ente ammassatore, che vive ancora oggi perché la sua legge istitutiva non è stata abrogata, e siccome i produttori che violano questa obbligatorietà sono soggetti alla legge penale, per lo meno dobbiamo aderire alla proposta di legge Pezzullo, che riconduce le sanzioni in un binario sopportabile.

CAPALOZZA. Intendo chiarire che noi siamo contrari alla proposta di legge non perché vogliamo che le sanzioni contro le violazioni della disciplina obbligatoria della canapa siano più gravi, ma perché non le vogliamo affatto.

Pertanto, dopo i chiarimenti del relatore, ci asterremo dalla votazione, per le ragioni già esposte nel mio precedente intervento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione le conclusioni del relatore di non aderire al parere espresso dalla X Commissione sulla proposta di legge.

(Sono approvate).

Comunicherò quindi al Presidente della X Commissione che la III Commissione non

TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 26 MARZO 1952

aderisce al parere espresso, invitandolo ad interpellare la X Commissione per conoscere se insista nel suo parere sfavorevole.

Se non vi sono osservazioni resta così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Discussione del disegno di legge: Proroga delle disposizioni relative al vincolo alberghiero (Approvato dal Senato). (2424).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Proroga delle disposizioni relative al vincolo alberghiero », approvato dal Senato.

Invito il relatore onorevole Rocchetti a riferire.

ROCCHETTI, *Relatore*. Il disegno di legge in esame tende a prorogare il termine di scadenza del vincolo alberghiero fino al 31 dicembre 1955.

La riforma organica sulle locazioni non comprende nessuna disposizione relativa al vincolo alberghiero e neppure il decreto ministeriale, che successivamente è intervenuto a regolare la materia, stabilisce una proroga a termine fisso del vincolo stesso, limitandosi a prorogare il vincolo alberghiero fino alla emanazione di una ulteriore legge specifica.

È evidente quindi la necessità di approvare il disegno di legge che stiamo esaminando. Il termine del 31 dicembre 1955 è un termine necessario, e non potrebbe essere minore data la necessità del paese.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

ZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Si tratta di uniformare il vincolo a favore del conduttore col vincolo di interesse pubblico. Sarebbe enorme che ci fosse un vincolo di interesse privato e non ci fosse un vincolo di interesse pubblico per la conservazione della destinazione. Questo è lo spirito del disegno di legge.

CAPALOZZA. Siamo favorevoli al disegno di legge per le considerazioni esposte dal Ministro e dal relatore. Avremmo preferito, per ragioni di coordinamento legislativo, che questa norma fosse stata inclusa nella novella locatizia, dato che tanto il decreto-legge quanto la legge di conversione del decreto-legge comprendono anche le norme sul vincolo alberghiero.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli.

Do lettura dell'articolo 1:

« Il termine di scadenza del vincolo alberghiero previsto dall'articolo 1, comma secondo, del decreto legislativo 19 marzo 1945, n. 117, già prorogato al 31 dicembre 1951 con la legge 29 maggio 1951, n. 358, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1955.

Nulla è innovato alle altre disposizioni vigenti sul vincolo alberghiero ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 2:

« La presente legge entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge testé approvato.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta del disegno di legge:

« Proroga delle disposizioni relative al vincolo alberghiero » (n. 2424):

Presenti e votanti	28
Maggioranza	15
Voti favorevoli	28
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Amadei, Amatucci, Arata, Artale, Bernardi, Borioni, Breganze, Bruno, Bucciarelli Ducci, Caccuri, Capalozza, Caserta, Cerabona, Colitto, Concetti, Corsanego, Facchin, Fietta, Fumagalli, Lecciso, Liguori, Marzi, Maxia, Paolucci, Rocchetti, Scalfaro, Trulli e Vigo.